

ALLEGATO "A" AL REP. N. 31306/8220

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "MEDICA S.p.A." (la "Società").

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale nel comune di Medolla (MO) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese; il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello indicato nel presente articolo richiede una modifica del presente statuto.

La Società, con le modalità e forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere o variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere in Italia o all'estero.

Art. 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto: la consulenza per produzione di carattere medicale nonché la progettazione, costruzione, produzione ed il commercio di strumenti e componenti, inclusi prodotti monouso e parti di ricambio, macchine elettromedicali, per uso ospedaliero; la progettazione, costruzione e commercio di impianti di produzione di membrane e di filtri per uso medicale, civile e industriale; la ricerca, sviluppo, produzione e commercio di membrane e filtri per uso medicale, industriale e civile; la consulenza e assistenza tecnica in Italia e all'estero su impianti e prodotti del settore biomedicale e della filtrazione con membrane.

3.2 La Società può esercitare attività affini o connesse sia in Italia che all'estero, nonché l'esercizio di attività connesse o conseguenti all'attuazione e al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.

3.3 La Società può altresì assumere quote interessenze, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese, aventi attività analoga o connessa, prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi nell'ambito degli scopi sociali, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti, operazioni bancarie in genere con istituti di credito; può gestire, amministrare anche tramite contratti di affitto di aziende aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio.

3.4 Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1,

di raccolta del pubblico risparmio di cui al D. Lgs. 19/01/1993 n. 385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

3.5 La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La Società può inoltre stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 4.223.250,00 (quattromilioniduecentotrentemiladuecentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 4.223.250,00 (quattromilioniduecentotrentemiladuecentocinquanta virgola zero zero) azioni prive del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Art. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono trasferibili mediante atto pubblico, ovvero scrittura privata autenticata, ed il relativo trasferimento avrà effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro soci da effettuarsi a cura della Società su richiesta dell'acquirente e dietro esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento.

Nel caso di trasferimento per successione a causa di morte, l'iscrizione di cui al comma che precede è effettuata su richiesta dell'erede o del legatario dietro presentazione della documentazione prevista a norma di legge.

La titolarità di partecipazioni sociali costituisce incondizionata adesione al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea validamente prese.

Art. 7 - Trasferimenti delle azioni

7.1 Definizioni

7.1.1 Ai fini del presente Statuto:

- (a) **"Affiliata"** significa, con riferimento ad un Soggetto, (i) un Soggetto che direttamente o indirettamente controlla, è controllato da, ovvero è sotto comune controllo con tale Soggetto, fermo restando che, ai fini della presente definizione, il concetto di controllo è quello di cui all'Articolo 2359 del Codice Civile, nonché, con riferimento a persone

fisiche, parenti o affini di tale persona fisica fino al quarto grado (incluso) ai sensi del Codice Civile.

- (b) **“Soggetto”** indica qualsiasi persona fisica, società di persone, società di capitali, ditta individuale, associazione od organizzazione di altro tipo e ogni altro ente giuridico;
- (c) **“Terzo”** o **“Terzi”** indica ciascun potenziale acquirente di una partecipazione sociale della Società da un socio della stessa;
- (d) **“Trasferimento”** si intende qualsiasi atto di vendita e qualsiasi altro atto o accordo, sia *inter vivos* che *mortis causa*, con o senza corrispettivo a titolo oneroso (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendite, permutate, conferimenti di capitale sociale, costituzione di garanzie reali, escussione di garanzie reali, vendite forzate e cessioni forzate, concessione di diritti di godimento o di qualsiasi altro diritto di usufrutto o di pegno, fusioni e scissioni) che comportino il trasferimento diretto (anche temporaneo e/o su base fiduciaria) o l’impegno a trasferire (anche temporaneo e/o su base fiduciaria) la proprietà, e/o della nuda proprietà, o qualsiasi diritto reale su o in relazione a qualsiasi azione nel capitale sociale della Società o dei relativi diritti di opzione (a seconda dei casi) a un Soggetto diverso da un socio della Società precedentemente titolare di tale partecipazione; i termini **“trasferimento”**, **“trasferito”**, **“cedente”** e **“cessionario”** hanno un significato coerente con quello di Trasferimento.
- (e) **“Valore di Mercato”** indica in qualunque momento il prezzo che si potrebbe ottenere nell’ambito di una vendita a condizioni di mercato delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della Società nel contesto di una vendita in buona fede della Società quale impresa avviata a un acquirente, a seguito di un processo di "asta controllata" nell’ambito del quale la Società sia offerta a tutti i potenziali acquirenti del 100% delle attività della Società stessa o a diversi potenziali acquirenti che siano interessati all’acquisto di attività della Società per un totale pari al 100% delle attività della Società.
- (f) **“Valore di Mercato Per Azione”** indica in qualunque momento il Valore di Mercato della Società a tale data diviso per il numero totale di azioni emesse dalla Società a tale data.

7.2 Periodo di Lock-up

Fino al quinto anniversario della data dell’assemblea dei soci della Società che ha approvato l’adozione del presente statuto (il **“Periodo di Lock-up”**), nessuno socio della Società potrà, senza il preventivo consenso scritto degli altri soci, Trasferire qualsiasi partecipazione nel capitale della Società a qualsivoglia terzo che non sia già socio della Società. Successivamente allo spirare del Periodo di Lock-up,

ciascun socio della Società potrà Trasferire tutte (ma non meno di tutte) le azioni detenute dallo stesso nella Società in conformità alle previsioni del presente statuto.

7.3 Diritto di Prelazione

7.3.1 Fermo restando quanto previsto all'Art. 7.4 (nei cui casi il diritto di prelazione non trova applicazione) se, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up, un socio intenda Trasferire le sue azioni nella Società (in tutto o in parte), gli altri soci avranno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni oggetto di Trasferimento. A tal fine, il socio che intende Trasferire le azioni (il "**Socio Trasferente**") dovrà informare contemporaneamente gli altri soci e il consiglio di amministrazione della Società, mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione**"), da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata; la Comunicazione dovrà contenere: le generalità del Socio Trasferente; la percentuale del capitale sociale della Società rappresentata dalle azioni oggetto di Trasferimento (la "**Partecipazione Offerta**"); le generalità del Terzo; il prezzo di acquisto, che dovrà essere in contanti (il "**Prezzo Offerto**") e ogni altro termine e condizione della proposta di Trasferimento.

7.3.2 Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Esercizio**"), inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviare, entro tale data, al Socio Trasferente, agli eventuali altri soci e al consiglio di amministrazione della Società e dovrà contenere l'espressa dichiarazione di voler esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera Partecipazione Offerta, eventualmente anche per la parte non optata dagli altri soci. Tale comunicazione dovrà altresì contenere l'accettazione del Prezzo Offerto e dei termini e delle condizioni contenuti nella Comunicazione, fermo restando quanto di seguito previsto. La mancata risposta entro il suddetto termine equivale a una comunicazione di mancato esercizio del diritto di prelazione. Ove taluno dei Soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri Soci.

7.3.3 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei soci, il trasferimento della Partecipazione Offerta e il pagamento del Prezzo Offerto dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Esercizio da parte dei soci acquirenti, pena l'invalidità e l'inopponibilità del trasferimento alla Società, ai soci e ai Terzi.

7.3.4 Nel caso in cui i soci non cedenti non esercitino il diritto di prelazione ai sensi delle disposizioni che precedono, il Socio Trasferente potrà stipulare il relativo atto di Trasferimento con il Terzo alle condizioni descritte entro 60 (sessanta) giorni dalla

scadenza del termine concesso ai soci non cedenti per l'esercizio del diritto di prelazione; se il Trasferimento non viene effettuato entro tale termine, il diritto di prelazione degli altri soci riprende vigore, ai sensi delle norme sopra citate.

7.4 Trasferimenti Consentiti

7.4.1 Le restrizioni sui Trasferimenti previste nel presente statuto non si applicheranno a qualsiasi Trasferimento da parte di un socio della totalità o di una parte delle sue azioni nel capitale della Società ad una società direttamente o indirettamente controllata, controllante o sotto comune controllo - ai sensi dell'Art. 2359 c.c. - di tale Socio Trasferente (il "**Trasferimento Consentito**"), a condizione che:

- (i) prima o contemporaneamente a tale Trasferimento, il cessionario sottoscriva un atto di adesione, soddisfacente per i restanti soci, a qualsiasi accordo parasociale relativo alla Società di cui il Socio Trasferente sia parte, in quanto socio della stessa, divenendo una "parte" dello stesso ed assumendo tutti gli obblighi e tutti i diritti assunti dal Socio Trasferente, e che il Socio Trasferente rimanga responsabile in solido con il cessionario in relazione a tali obblighi;
- (ii) il Socio Trasferente fornisca agli altri soci una tempestiva comunicazione scritta di tale Trasferimento; e
- (iii) il cessionario si impegni a rivendere tale partecipazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni di calendario dal momento in cui cessi il rapporto di controllo con il Socio Trasferente.

7.4.2 Ogni tentativo di Trasferimento di qualsiasi azione in violazione del presente statuto sarà inefficace nei confronti degli altri soci e della Società e: (i) né la Società né il consiglio di amministrazione dovranno dare alcun seguito né procedere a qualsivoglia registrazione negli atti della Società in relazione a detto tentativo, e (ii) il Terzo non avrà il diritto di esercitare alcun diritto di voto né alcun altro diritto economico o amministrativo, e qualsivoglia Trasferimento successivo di tale partecipazione non sarà efficace nei confronti della Società.

7.4.3 Per maggior chiarezza, le restrizioni sui Trasferimenti previste nel presente Statuto non si applicheranno nel caso di fusione per incorporazione del socio unico MavenDanc S.r.l. nella Società (che sarà la società risultante dalla fusione).

Art. 8 - Diritto di trascinamento

8.1 A partire dal 1° giugno 2030, e condizionatamente al fatto che a tale data non siano stati assunti obblighi vincolanti tra i soci della Società in relazione al Trasferimento di azioni nella Società tale per cui uno di essi (o sua Affiliata) divenga socio unico della Società e che l'esistenza di tali accordi vincolanti sia stata resa nota via PEC alla Società dal socio interessato, qualora un socio che detenga più del 50% delle azioni della Società (il "**Socio di Maggioranza**") intenda Trasferire tutte le azioni detenute nella

Società ad un terzo potenziale acquirente che intenda acquistare il 100% delle azioni della Società, il Socio di Maggioranza avrà il diritto di chiedere agli altri soci (gli "**Altri Soci**") di Trasferire tutte la azioni della Società assieme al Socio di Maggioranza, e gli Altri Soci avranno l'obbligo di partecipare a tale vendita ai termini ed alle condizioni di seguito previsti (il "**Diritto di Trascinamento**")

8.2 Ai fini dell'esercizio del Diritto di Trascinamento, il Socio di Maggioranza nominerà un consulente indipendente esperto in materia di fusioni e acquisizioni di gradimento degli Altri Soci (l'"**Esperto**"), il cui compenso sarà a carico del Socio di Maggioranza per: (i) valutare il Valore di Mercato della Società e (ii) fornire consulenza e/o condurre trattative per conto di tutti gli azionisti della Società per la vendita al potenziale terzo acquirente in buona fede. Il Socio di Maggioranza farà del suo meglio per ottenere il massimo prezzo di vendita ottenibile in operazioni di questo tipo.

Il Socio di Maggioranza e gli Altri Soci, per quanto di rispettiva competenza, adotteranno, e faranno sì che la Società adotti, tutte le azioni necessarie per il processo di vendita e quelle usuali in questo tipo di operazioni, compreso consentire l'accesso al potenziale acquirente ad informazioni e documentazione relativi alla Società ed alle sue controllate per svolgere le usuali verifiche di *due diligence*.

Qualora, al termine di tale processo, un potenziale terzo acquirente si offra di acquistare: (i) il 100% del capitale sociale della Società e (ii) a un prezzo per azione non inferiore di più del 10% (dieci per cento) del Valore di Mercato Per Azione come risultante dal Valore di Mercato determinato dall'Esperto (la "**Proposta di Vendita del 100%**"), il Socio di Maggioranza avrà il diritto di esercitare il diritto di trascinamento inviando agli Altri Soci una comunicazione scritta della Proposta di Vendita del 100%, specificando il nome del potenziale acquirente, il prezzo e tutti i principali termini e condizioni della Proposta stessa (la "**Comunicazione di Esercizio del Trascinamento**").

La Comunicazione di Esercizio del Trascinamento non pregiudicherà il diritto di prelazione previsto dal presente statuto sull'intera, e non meno dell'intera, partecipazione in quel momento detenuta dal Socio di Maggioranza ai medesimi termini e condizioni previsti nella Proposta di Vendita del 100%.

Qualora gli Altri Soci dovessero esercitare il diritto di prelazione ovvero il terzo acquirente dia esecuzione alla Proposta di Vendita del 100%, il compenso dell'Esperto sarà corrisposto *pro quota* da ciascun socio.

Qualora gli Altri Soci non dovessero esercitare il diritto di prelazione sulle azioni del Socio di Maggioranza spettante ai sensi del presente statuto, gli Altri Soci saranno obbligati a

partecipare alla Proposta di Vendita del 100% a favore del potenziale acquirente vendendo tutte le rispettive azioni libere e prive di qualsiasi gravame, allo stesso prezzo, agli stessi termini e condizioni del Socio di Maggioranza, comprese le dichiarazioni e garanzie e i relativi obblighi di indennizzo, essendo inteso che l'importo massimo dovuto da ciascuno degli Altri Soci per gli obblighi di indennizzo dei medesimi nei confronti del terzo acquirente non potrà essere superiore ad Euro 5.000.000,00.

TITOLO III

Assemblee

Art. 9 - Convocazione

9.1 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal presidente, o anche dal singolo amministratore ogniqualvolta ritenuto opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea è in ogni caso convocata almeno una volta per ciascun esercizio sociale al fine di deliberare sull'approvazione del bilancio.

9.2 L'assemblea è convocata presso la sede legale della Società ovvero in luoghi diversi purché situati in Italia, in uno stato membro dell'UE o degli Stati Uniti d'America o in Canada come indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante avviso di convocazione da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o di ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi al domicilio dei soci (nel caso di avviso di convocazione inviato a mezzo fax, e-mail o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere inviato al numero di fax, all'indirizzo e-mail o all'indirizzo indicato da ciascun socio). Qualsiasi avviso di convocazione dell'assemblea dovrà indicare il luogo, la data e l'orario dell'adunanza e i punti all'ordine del giorno. Le copie dei documenti a supporto dell'assemblea saranno rese disponibili ai soci con congruo anticipo prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione dovrà essere in doppia lingua (italiano e inglese), con la versione del testo in italiano che prevarrà in caso di eventuali incongruenze. Le formalità di convocazione dell'assemblea dei soci possono essere delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di amministrazione a terzi.

9.3 Un'ulteriore data per la seconda convocazione dell'assemblea potrà essere indicata nell'avviso di convocazione nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non sia legalmente costituita; le medesime maggioranze stabilite per l'assemblea in prima convocazione si applicheranno anche alla seconda convocazione.

9.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea, anche mediante mezzi di telecomunicazione, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi

ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 10 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

10.1 L'intervento in Assemblea è regolato dalla vigente normativa e spetta ai soci iscritti nel libro soci alla data della riunione.

10.2 Le assemblee dei soci sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza, impossibilità o rinuncia del presidente, l'assemblea dei soci sarà presieduta dal soggetto, anche non socio, designato dalla maggioranza dei soci che partecipino all'assemblea e che abbiano diritto di voto nella stessa. Il presidente dell'assemblea dovrà verificare la validità della convocazione assembleare, l'identità dei presenti e il loro diritto a partecipare all'assemblea, il regolare svolgimento della riunione, e i risultati dei voti dei partecipanti. Il presidente sarà assistito da un segretario, anche non socio, nominato dai soci che partecipano all'assemblea, che dovrà redigere il verbale della riunione. Ove richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale sarà redatto da un notaio.

10.3 Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio o videoconferenza o anche solo in audio conferenza, a condizione che: (i) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata la regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate; (ii) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; (iii) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; e (iv) venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

10.4 L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario ovvero, se questi si trovano in luoghi diversi, nel luogo in cui si trova il segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si tenga esclusivamente in audio o video conferenza o anche solo in audio conferenza, omettendo l'indicazione di qualsiasi luogo fisico della riunione, nel qual caso la riunione non si considera tenuta in alcun luogo specifico.

10.5 Le assemblee si terranno in lingua italiana e i relativi verbali saranno redatti in doppia lingua (italiano e inglese), con prevalenza del testo italiano in caso di incongruenza, salvo il caso in cui la legge preveda che l'assemblea si tenga davanti a un notaio, nel qual caso l'assemblea si terrà e il verbale sarà redatto in italiano.

Art. 11 - Quorum

11.1 L'assemblea degli azionisti decide sulle materie riservate alla

loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Fatte salve le ipotesi in cui la legge imponga, inderogabilmente, quorum diversi, e le materie di cui all'Art. 11.3 che segue, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria sono assunte, sia in prima convocazione che in quelle successive, con la presenza ed il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

11.3 Le seguenti materie sono in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci e le relative deliberazioni potranno essere validamente adottate solo con una maggioranza qualificata pari ad almeno l'67% (sessantasette per cento) dell'intero capitale sociale:

- a) qualsiasi riduzione o aumento del capitale sociale della Società (ad eccezione della riduzione del capitale per perdite e del successivo aumento obbligatori per legge), l'emissione da parte della Società di *warrant*, obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario;
- b) l'acquisto o il riscatto di azioni della Società;
- c) modifiche allo statuto della Società;
- d) liquidazione volontaria della Società, compresa la nomina del liquidatore e i relativi poteri da delega e le revoca della liquidazione;
- e) fusione, scissione o trasformazione della Società, ad eccezione della fusione per incorporazione del socio unico MavenDanc S.r.l. nella Società;
- f) la distribuzione ai soci della Società di utili, riserve di utili e qualsiasi altra riserva distribuibile;
- g) la decisione di effettuare un'operazione che possa comportare una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società o una limitazione dei diritti dei suoi soci;
- h) la delibera di coprire le perdite accumulate utilizzando qualsiasi versamento soci in conto capitale;
- i) la vendita, locazione, permuta, la costituzione di diritti di garanzia su, o altra disposizione di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Società; e
- j) la nomina e determinazione del compenso del collegio sindacale e del revisore della Società.

11.4 A partire dal 1° giugno 2030, e condizionatamente al fatto che a tale data non siano stati assunti obblighi vincolanti tra i soci della Società in relazione al Trasferimento di azioni nella Società tale per cui uno di essi (o sua Affiliata) divenga socio unico della Società e che l'esistenza di tali accordi vincolanti sia stata resa nota via PEC alla Società dal socio interessato, il precedente Articolo 11.3 si intenderà privo di ogni efficacia con effetto immediato e automatico, le materie riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le cui relative deliberazioni potranno essere validamente adottate solo con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 67% dell'intero

capitale sociale saranno le seguenti:

- a) qualsiasi riduzione o aumento del capitale sociale della Società (ad eccezione della riduzione del capitale per perdite e del successivo aumento obbligatori per legge), l'emissione da parte della Società di *warrant*, obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario;
- b) l'acquisto o il riscatto di azioni della Società
- c) modifiche allo statuto della Società;
- d) liquidazione volontaria della Società, compresa la nomina del liquidatore e i relativi poteri da delega e le revoca della liquidazione;
- e) fusione, scissione o trasformazione della Società, ad eccezione della fusione per incorporazione del socio unico MavenDanc S.r.l. nella Società;
- f) la decisione di effettuare un'operazione che possa comportare una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società o una limitazione dei diritti dei suoi soci;
- g) la delibera di coprire le perdite accumulate utilizzando qualsiasi versamento soci in conto capitale;
- h) la vendita, locazione, permuta, la costituzione di diritti di garanzia su, o altra disposizione di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Società.

11.5 Le delibere dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Art.12 - Organo amministrativo

12.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione di 5 (cinque) componenti. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

12.2 La Società è amministrata esclusivamente dal consiglio di amministrazione, che compie le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati ai soci ai sensi della legge o del presente statuto.

12.3 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'Art. 2390 del Codice Civile.

12.4 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

12.5 La cessazione dalla carica degli amministratori per scadenza del termine avrà effetto dalla data in cui sarà ricostituito il nuovo consiglio di amministrazione.

12.6 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico. L'assemblea dei soci potrà deliberare in merito all'attribuzione di un compenso

annuo agli amministratori; l'assemblea dei soci potrà altresì determinare il compenso complessivo di tutti i membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari poteri e deleghe.

Art.13 - Riunioni consiglio di amministrazione

13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta risulti necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

13.2 Il presidente del consiglio di amministrazione - o qualsiasi altro amministratore, in caso di assenza o impedimento del presidente o qualora il presidente non abbia soddisfatto tempestivamente la richiesta dei soci o di qualsiasi amministratore di procedere alla convocazione del consiglio - convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Le formalità di convocazione del consiglio di amministrazione possono essere delegate dal presidente ad un altro membro del consiglio.

13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate mediante lettera raccomandata (o con qualsiasi altro mezzo idoneo, come fax, e-mail), da inviare almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, non meno di 24 (ventiquattro) ore prima dalla riunione, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, al loro domicilio (in caso di comunicazione inviata via fax, posta elettronica o altro mezzo analogo, la comunicazione deve essere inviata al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o ad un indirizzo indicato dagli amministratori e dai sindaci effettivi).

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, individuando con ragionevole dettaglio gli argomenti da trattare nel corso della riunione. Le copie dei documenti a supporto della riunione saranno rese disponibili a ciascun amministratore con congruo anticipo prima della riunione. L'avviso di convocazione deve essere redatto in doppia lingua (italiano e inglese), con prevalenza del testo italiano in caso di eventuali incongruenze.

13.5 Può essere fissata nell'avviso di convocazione un'ulteriore data per la riunione in seconda convocazione, nel caso in cui la riunione in prima convocazione non sia legalmente costituita; per la riunione in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze stabilite per la riunione in prima convocazione.

13.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, in assenza di una formale convocazione, quando partecipino (anche mediante mezzi di telecomunicazione) tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi.

13.7 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale della Società, o altrove in Italia, in uno stato membro dell'UE o degli Stati Uniti d'America o in Canada, come indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di

amministrazione possono essere tenute di persona o in video/audio-conferenza. Gli articoli 10.3 e 10.4 si applicano *mutatis mutandis*.

13.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da qualsiasi altro amministratore designato dagli amministratori presenti alla riunione.

13.9 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13.11, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente adottate a maggioranza semplice degli amministratori in carica. Il voto non può essere dato per delega.

13.10 Il verbale contenente le delibere adottate durante la riunione dovrà essere redatto in duplice lingua (italiano e inglese) con prevalenza del testo italiano nel caso di incongruenze (compreso il verbale da depositare presso il Registro delle Imprese), firmato dal presidente della riunione e dal segretario, se nominato, e registrato nel libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

13.11 Le decisioni relative alle seguenti materie sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione non potranno essere delegate ad alcun amministratore o comitato esecutivo e sono adottate con la presenza e il voto favorevole di quattro (4) amministratori in carica:

- a) approvazione del *budget*;
- b) proposta di fusione, scissione, trasformazione o liquidazione volontaria della Società, ad eccezione della fusione per incorporazione del socio unico MavenDanc S.r.l. nella Società che può essere approvata con la maggioranza di cui all'Art. 13.9;
- c) esercizio del diritto di voto spettante alla Società nelle assemblee o decisione dei soci della società controllate dalla Società;
- d) proposta di riduzione o aumento del capitale sociale di una società controllata dalla Società, emissione da parte di una società controllata dalla Società di *warrant*, obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario;
- e) cessazione di una parte rilevante dell'attività della Società o di una società controllata dalla Società o liquidazione volontaria di una società controllata dalla Società;
- f) avvio di una nuova attività da parte della Società o di una società controllata dalla Società;
- g) proposta di distribuzione ai soci della Società di eventuali utili, riserve di utili e qualsiasi altra riserva distribuibile;
- h) avvio di qualsiasi procedura di cessione di beni o proposta a favore dei creditori o di qualsiasi richiesta di procedura concorsuale o di regolazione della crisi d'impresa o dell'insolvenza con riferimento alla Società o ad una società controllata dalla Società;

- i) acquisizione, vendita o cessione da parte della Società o di una società controllata dalla Società di partecipazioni azionarie, costituzione di joint venture, comprese le alleanze strategiche contrattuali (diverse da mere partnership commerciali), acquisizione, cessione o affitto (in qualità di locatore o affittuario) di aziende o rami d'azienda o di qualsiasi diritto in società o altre entità giuridiche, o costituzione o partecipazione a qualsiasi associazione, consorzio o altra entità giuridica;
- j) accordo di licenza esclusiva o non esclusiva o qualsiasi impegno che abbia l'effetto di limitare in qualsiasi modo le attività della Società;
- k) vendita, locazione, licenza o cessione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale (inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, progetti, disegni, specifiche di prodotti, dati tecnici, formule, processi di produzione) di proprietà della Società o di una società controllata dalla Società a terzi, ad eccezione della licenza d'uso inclusa negli accordi stipulati nel corso dell'ordinaria attività;
- l) vendita o cessione di beni (diverse dai prodotti venduti nel corso dell'ordinaria attività) della Società o di una società controllata dalla Società a terzi per un prezzo di vendita (comprese le passività da assumere) superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) o, se considerato insieme ad altre precedenti vendite, dismissioni o cessioni di beni della Società o della controllata della Società, per un prezzo di vendita complessivo (comprese le passività assunte) superiore ad Euro 1.000.000 (un milione);
- m) emissione da parte della Società o di una società controllata dalla Società di obbligazioni o altri strumenti finanziari di debito, assunzione di debito per prestiti o in virtù di garanzie per importi tali per cui l'importo complessivo del nuovo debito (ivi incluso in virtù di garanzie) assunto dalla società o dalla controllata successivamente alla data del 18 aprile 2024 ecceda Euro 2.000.000 (due milioni);
- n) acquisizione da parte della Società o di una società controllata dalla Società di attività o realizzazione di qualsiasi altra operazione che comporti l'acquisto o la locazione di attività non previsti nell'ultimo *budget* approvato o altri impegni non previsti nell'ultimo *budget* approvato al di fuori del normale svolgimento dell'attività, se tale acquisizione o operazione richiede una spesa (compresa l'assunzione di passività) superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) in un esercizio fiscale, o se tale acquisizione o operazione richiede una spesa superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) se considerata congiuntamente a tutti gli impegni di spesa (compresa l'assunzione di passività) assunti in relazione ad altre

acquisizioni o operazioni di questo tipo realizzate dalla Società o dalla controllata negli esercizi fiscali precedenti;

- o) costituzione da parte della Società o di una società controllata dalla Società di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Art. 2447-*bis* e seguenti e Art. 2447-*decies* e seguenti del Codice Civile;
- p) ogni investimento eccedente il 10% (dieci per cento) delle spese investimenti previsti dall'ultimo *budget* approvato;
- q) concessione o la costituzione di ipoteche, pegni, diritti di garanzia o altri gravami su beni mobili o immobili della Società o di una società controllata dalla Società;
- r) transazione di eventuali procedimenti legali che comportino una responsabilità non assicurata della Società o di una società controllata dalla Società superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), singolarmente o complessivamente;
- s) qualsiasi operazione o accordo tra la Società o una società controllata dalla Società (da una parte) e qualsiasi socio o amministratore della Società o della controllata o Affiliata di tale socio o amministratore (dall'altra), con esclusione delle operazioni o accordi tra la Società e una o più delle sue controllate;
- t) assunzione o cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente chiave o di un dipendente con uno stipendio annuale lordo superiore a (i) Dollari US 200.000 (duecentomila) per quanto riguarda le società statunitensi e (ii) EUR 150.000 (centocinquantamila) per quanto riguarda le altre società ("**Senior Manager**") della Società o di una società controllata della Società; aumento dello stipendio pagato dalla Società o da una società controllata della Società a un Senior Manager al di fuori del normale svolgimento dell'attività o in eccesso rispetto all'ultimo *budget* approvato;
- u) approvazione di qualsiasi compenso straordinario (compresi gli incentivi al pensionamento anticipato), bonus, partecipazione agli utili o programmi di partecipazione azionaria per dipendenti, consulenti e/o dirigenti della Società o di qualsiasi società controllata della Società che ecceda Euro 50.000 (cinquantamila) a persona per esercizio fiscale;
- v) delega o revoca di poteri a qualsiasi membro del consiglio di amministrazione della Società, determinazione del loro compenso (compreso quello spettante al Presidente del consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato) e nomina di procuratori.

13.12 A partire dal 1° giugno 2030, e condizionatamente al fatto che a tale data non siano stati assunti obblighi vincolanti tra i soci della Società in relazione al Trasferimento di azioni nella Società tale per cui uno di essi (o sua Affiliata) divenga socio unico della Società e

che l'esistenza di tali accordi vincolanti sia stata resa nota via PEC alla Società dal socio interessato, il precedente Articolo 13.11 si intenderà privo di ogni efficacia con effetto immediato e automatico, le materie riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione che non potranno essere delegate ad alcun amministratore o comitato esecutivo e le cui decisioni sono adottate con la presenza e il voto favorevole di quattro (4) amministratori in carica sono le seguenti:

- a) esercizio del diritto di voto spettante alla Società nelle assemblee o decisione dei soci della società controllate dalla Società;
- b) avvio di una nuova attività da parte della Società;
- c) cessazione di una parte rilevante dell'attività della Società o di una società controllata dalla Società o liquidazione volontaria di una società controllata dalla Società; e
- d) avvio di qualsiasi procedura di cessione di beni o proposta a favore dei creditori o di qualsiasi richiesta di procedura concorsuale o di regolazione della crisi d'impresa o dell'insolvenza con riferimento alla Società o ad una società controllata dalla Società.

13.13 Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436 c.c.

Art. 14 - Organi delegati

Il consiglio di amministrazione nomina, ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile, uno o più Amministratori Delegati; gli Amministratori Delegati della Società saranno delegati adeguati poteri per la gestione ordinaria della Società. Possono essere nominati altresì nominati direttori generali o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i rispettivi poteri.

Art. 15 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La Società è altresì rappresentata da ciascun Amministratore Delegato, nonché da direttori generali, preposti e procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nel relativo atto di nomina.

TITOLO V

Informazione periodica ai soci - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 16 - Informazione periodica ai soci

16.1 Il consiglio di amministrazione della Società rende disponibili ai soci della Società le seguenti informazioni e diritti di accesso:

- diritto di accesso nei limiti della ragionevolezza alle strutture e alle proprietà della Società, delle sue controllate e del suo

personale, nonché ai libri e ai registri della Società e delle sue controllate;

- entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo fiscale mensile della Società, un conto economico, uno stato patrimoniale e un rendiconto dei flussi di cassa non sottoposti a revisione contabile alla fine di tale periodo mensile, nonché qualsiasi altra informazione relativa alla Società che possa essere ragionevolmente richiesta da qualsiasi Socio; il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto dei flussi di cassa dovranno essere conformi ai principi contabili statunitensi (US GAAP) o dovranno essere fornite informazioni di supporto da parte della Società e delle sue controllate per consentire ai soci della Società di adeguare tali dati ai principi contabili statunitensi;
- entro (i) 75 giorni dalla fine di ogni semestre, i bilanci semestrali (comprese, nel caso di bilanci di fine anno, le note di accompagnamento); (ii) 120 giorni dalla fine di ogni esercizio fiscale, il bilancio annuale sottoposto a revisione, composto da un bilancio consolidato e da un conto economico e flussi di cassa consolidati della Società e (iii) il *budget* annuale della Società, i bilanci e le note di accompagnamento dovranno essere conformi ai GAAP statunitensi o dovranno essere fornite informazioni di supporto da parte della Società e dalle sue controllate per consentire ai soci della Società di adeguare tali dati ai principi contabili statunitensi;
- tutte le altre informazioni relative alla Società e alle sue controllate ragionevolmente richieste da uno o più soci della Società.

16.2 Tutti i documenti da fornire ai soci della Società ai sensi del presente Articolo dovranno essere forniti almeno in lingua inglese.

Art. 17 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

17.1 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge, i quali durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea che procede alla nomina designerà il presidente del collegio sindacale e fisserà la retribuzione dei sindaci.

17.2 Le funzioni del collegio sindacale sono determinate dalla legge.

17.3 La revisione legale dei conti è affidata dall'assemblea dei soci ad una società di revisione legale, in conformità alle applicabili disposizioni di legge. Le funzioni della società di revisione legale sono determinate dalla legge.

TITOLO VI

Esercizio sociale e bilancio

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Bilancio

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano specifiche esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII

Recesso e Liquidazione

Art. 20- Recesso

Il diritto di recesso è concesso in tutte le altre circostanze previste dalla legge. I soci che recedono dalla società hanno diritto al rimborso delle proprie azioni ai sensi dell'Art. 2437-ter del Codice Civile al relativo valore da determinarsi sulla base del Valore di Mercato.

Art. 21 - Liquidazione

21.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze stabilite all'Articolo 11.3.

21.2 Nelle circostanze di cui al precedente Articolo 21.1, o nei casi di liquidazione di cui all'Articolo 2484 del Codice Civile o negli altri casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza richieste dall'Art. 11.3, provvede a stabilire:

- il numero dei liquidatori e le relative regole di funzionamento consiliari nel caso in cui siano stati nominati più di 1 (uno) liquidatore;
- la nomina dei liquidatori, specificando anche coloro che avranno il potere di rappresentare la Società;
- i criteri di liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

21.3 La società può revocare lo stato di liquidazione in qualsiasi momento, previo annullamento dell'evento comportante la liquidazione, con delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza stabilite dall'Articolo 11.3. Per quanto riguarda gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alla legge.

F.ti Luciano Fecondini - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

Io sottoscritta dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto digitale conforme all'originale del documento su supporto analogico, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. F.to Fiammetta Costa - Notaio - Bologna, via Saragozza, 81 oggi 1 ottobre 2024